



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 07 Gennaio 2010

L'anno duemiladieci, addì sette del mese di Gennaio, alle ore 21:00 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL TITOLO I DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA IN MATERIA EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	BERNARDELLO DAVIDE	S	12	IANNI GIUSEPPE	S
2	BIXIO MARIA ELISA	S	13	LAVARELLO ANDREA	S
3	BORDERO GIANTEO	S	14	MAGGI MATTEO	S
4	CALCAGNO LORENA	S	15	PANTERI DOMENICO	S
5	CONTI MARCO	S	16	PEREGO GERMANO	S
6	CONTI MARIA PIA	S	17	PERI DANIELA	S
7	CUSINATO REMO	S	18	ROSSIGNOTTI GIACOMO	S
8	FERRANDO GABRIELLA	S	19	SARTOR LUIGI	S
9	GIANELLI PIETRO	S	20	SQUERI LUIGI	S
10	GRINO GIORGIO	S	21	STAGNARO GIANCARLO	S
11	GUEGLIO VINCENZO	S			

Consiglieri presenti N. **21**

Hanno partecipato gli Assessori:

N.	Assessore	Pres.	N.	Assessore	Pres.
1	CALABRO' GIORGIO	S	5		
2	DI LORENZO LUIGI	S	6		
3	MONTI ANNA	S	7		
4	GHIO VALENTINA	S			

Presiede: Dr. FERRANDO GABRIELLA

Assiste: il Vice Segretario STEFANO CHIOGGIA

Sono nominati i seguenti scrutatori: CALCAGNO LORENA, CUSINATO REMO, GRINO GIORGIO



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica che illustra il provvedimento da adottare;

CONSIDERATO:

- che con Legge Regionale 6 giugno 2008 n.ro 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e s.m.i. la Regione Liguria ha inteso dare attuazione ai principi fondamentali desumibili dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- che, in particolare, l'art. 4 della L.R. 6.6.2008 n.ro 16 e s.m.i. prevede che i Comuni hanno facoltà di prevedere l'istituzione o il mantenimento della Commissione Edilizia Comunale e che in tal caso il Regolamento Edilizio ne deve disciplinare la composizione ed il funzionamento;
- che nella fattispecie il mantenimento della Commissione Edilizia Comunale come previsto nel vigente Regolamento Edilizio non ha più ragione di essere in virtù dei seguenti principi:
 - a) sul piano della semplificazione amministrativa occorre evidenziare che fin dal 1990 il Legislatore ha dettato norme sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di mantenere in vita commissioni consultive dovendone apprezzare, ciascuna Amministrazione, l'effettiva utilità;
 - b) sul piano della separazione delle competenze tra attività politica e attività gestionale: è ormai pacifico che tale principio, già enunciato dall'art. 3 del D.L.vo 3.2.93 n.ro 29, deve trovare piena applicazione anche nel rilascio dei *"...provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"* (art. 107, lett. f) D.L.vo 267/2000);
 - c) obbligo di non aggravamento del procedimento scandito nei termini temporali come ora disciplinati dal Titolo III della L.R. 6.6.2008 n.ro 16: il governo del territorio e le dinamiche sottese richiedono molteplicità di competenze nelle attività istruttorie ma organizzate nello Sportello Unico dell'Edilizia;
- che, invece, proprio in considerazione dei diversi aspetti tecnici coinvolti nel processo di gestione del territorio sia da istituire la Consulta Istruttoria per l'Edilizia, facoltativamente chiamata ad esprimersi per particolari problematiche inerenti la sicurezza delle costruzioni e la disciplina legale delle stesse a supporto del Responsabile del Procedimento e del Dirigente competente nei compiti loro affidati dall'ordinamento vigente;
- che ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 267/2000 i Comuni hanno piena autonomia organizzativa e possono quindi al loro interno strutturare le funzioni loro assegnate secondo criteri volti ad assicurare al cittadino l'efficienza ed il buon andamento della gestione autorizzativa;
- che la Regione Liguria, con L.R. 5.6.2009 n.ro 22, in attesa di emanare un'organica disciplina di riordino della materia paesaggistica ha dato attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, 1° comma, 148 e 146, 6° comma, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) e s.m.i.;
- che in particolare l'art. 2 della L.R. 5.6.2009 n.ro 22 prevede che i Comuni, entro il termine stabilito dall'art. 159, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cioè entro il 31 dicembre 2009 – termine da ultimo prorogato con D.L. 1.7.2009 n.ro 78), istituiscano la Commissione locale per il paesaggio costituente organo di supporto tecnico – scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonea a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico – edilizia a norma dell'art. 146, 6° comma, del Codice;
- che le Commissioni locali per il paesaggio sostituiscono a tutti gli effetti le funzioni già attribuite alle Commissioni Edilizie Integrate istituite a norma della L.R. 15/80 e s.m.i. e della L.R. 20/91 e s.m.i.;
- che la composizione ed il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio è



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

disciplinata dall'art. 2 della L.R. 5.6.2009 n.ro 22, salva la possibilità (comma 6) per il Comune di stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio;

- che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed in attesa di una organica rivisitazione di tutto il regolamento Edilizio Comunale stante il disposto di cui all'art. 2 della L.R. 16/2008 e s.m.i., occorre procedere alla indicata modificazione del Titolo I;

VISTO:

il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. n.ro 98 del 10.8.2000 e s.m.i.;

VISTO:

l'art. 10, comma 6, del vigente Statuto Comunale da cui si evince che il presente atto deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti (14 voti favorevoli) ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il voto favorevole di n. 11 Consiglieri in qualsiasi seduta successiva, trattandosi di un provvedimento avente natura regolamentare;

- Considerato che nell'ultima seduta consiliare di data 21.12.2009 la proposta deliberativa di che trattasi non ha ottenuto il quorum previsto dall'art. 10 - 6^ comma - del vigente Statuto Comunale non avendo ottenuto il voto favorevole di n. 14 Consiglieri;

- Tenuto di conto che ai sensi della norma statutaria sopra citata, in qualsiasi successiva seduta è sufficiente il voto favorevole di n. 11 Consiglieri;

VISTO:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica, sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;
- Con voti favorevoli n. 13 e n. 3 voti contrari (Consiglieri Marco Conti, Bordero e Stagnaro) su n. 16 Consiglieri votanti e n. 5 Astenuti volontari (Consiglieri Gueglio, Rossignotti, Squeri, Cusinato e Ianni), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al titolo I del Regolamento Edilizio, secondo il nuovo testo che sostituisce, in toto, il testo del Titolo I vigente, e che si trova allegato, alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che la presente modifica al regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio, una volta divenuto esecutivo il provvedimento a norma di Legge ai sensi dell'art. 10, 5° comma, del vigente Statuto Comunale;

3) di disporre che della avvenuta approvazione sia data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e che il testo approvato sia depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale a termini dell'art. 3, 2° comma della L.R. 6.6.2008 n.ro 16 e s.m.i.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

ALLEGATO A

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA PER L'EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA PER L'EDILIZIA

E' istituita la Consulta Istruttoria per l'Edilizia che, preliminarmente al perfezionamento dei titoli abilitativi edilizi e, senza aggravamento del relativo procedimento, può essere facoltativamente chiamata a condurre approfondimenti istruttori in relazione a problematiche emerse durante l'iter procedurale di progetti particolarmente complessi.

La Consulta è composta da:

- un ingegnere, iscritto al relativo albo professionale da almeno cinque anni, con particolare e significativa esperienza in materia di costruzioni idrauliche e opere antisismiche;
- un geologo, iscritto al relativo albo professionale da almeno cinque anni, con particolare e significativa esperienza in materia di sicurezza delle costruzioni in caso di eventi alluvionali e/o di dissesto idrogeologico;
- un esperto laureato nelle discipline giuridico-amministrative;
- un agronomo iscritto al relativo albo professionale da almeno cinque anni;
- un esperto in materia di rendimento energetico nell'edilizia iscritto all'albo dei Certificatori Energetici della Liguria.

La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta Comunale e dura in carica per cinque anni. In sede di prima istituzione la Consulta è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e resta in carica fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica.

ARTICOLO 2

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA

La Consulta potrà essere convocata su richiesta del responsabile del procedimento o del Dirigente competente al rilascio del provvedimento finale per particolari problemi che richiedano approfondimenti specifici.

A tal uopo il responsabile, ovvero il Dirigente, convocano la Consulta con almeno 3 giorni di preavviso.

La Consulta, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa, sentire il progettista dell'intervento ovvero altri consulenti del richiedente il titolo edilizio, può altresì convocare altri responsabili degli uffici comunali qualora, per la natura dell'argomento da trattare si renda necessario acquisire il loro parere.

I membri della Consulta non possono partecipare ai lavori durante l'esame e la discussione di progetti che li riguardano direttamente ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali coloro che siano titolari di diritti ed interessi loro propri o di



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

parenti e affini sino al quarto grado. In tal caso il membro interessato deve dichiarare la sua incompatibilità ed allontanarsi dai lavori della Consulta.

Ai lavori della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento; i lavori della Consulta non sono pubblici.

La Consulta rassegna il proprio parere per iscritto. I pareri sono deliberati dalla Consulta con la presenza di almeno tre componenti.

E' fatto divieto ai membri della Consulta di assumere, dall'inizio del mandato, nuovi incarichi professionali nell'ambito del territorio comunale salvo che per incarichi di Enti Pubblici.

Ai membri della Consulta verrà corrisposto un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

La Commissione locale per il paesaggio è composta da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 21 Agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Comunale e dura in carica per cinque anni.

I componenti della Commissione possono essere rinominati per una seconda volta.

ARTICOLO 4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO


Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti.

Le sedute della Commissione locale per il paesaggio sono valide con la presenza del Presidente e di un membro, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri della Commissione devono allontanarsi dai lavori durante l'esame e la discussione di progetti che li riguardano direttamente, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali coloro che siano titolari di diritti ed interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado. In tal caso il membro interessato deve dichiarare la sua incompatibilità ed allontanarsi dai lavori della Commissione.

E' fatto divieto ai membri della Commissione di assumere, dall'inizio del mandato, nuovi incarichi professionali nell'ambito del territorio comunale salvo che per incarichi di Enti Pubblici.

Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge le funzioni di relatore.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Il responsabile del procedimento convoca, per iscritto la Commissione con almeno 4 giorni di preavviso.

I pareri della Commissione sono resi nel corso della seduta e verbalizzati da un dipendente dell'area V - Edilizia ed Urbanistica che funge da segretario. Al termine della seduta viene sottoscritto il verbale della riunione da tutti i componenti presenti e dal segretario.

Ogni componente ha diritto che si faccia constare nel verbale il suo voto e gli eventuali motivi di dissenso.

Ai membri della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

La Commissione locale per il paesaggio esprime pareri obbligatori in relazione ai procedimenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, 2° comma L.R. 5.6.2009 n. 22.

ARTICOLO 6 ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA PER L'EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Fino alla data di nomina della Consulta continua ad operare la Commissione Edilizia Comunale.

Fino alla data di nomina della Commissione locale per il paesaggio continua ad operare la Commissione Edilizia Integrata.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Dott.ssa FERRANDO GABRIELLA

Il V. Segretario Generale

Dott. STEFANO CHIOGGIA